

MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI DA APPLICARE ALLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa Corrispettiva Puntuale

1. Tariffa giornaliera

Ai sensi dell'Art.13 del Regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa fissa annuale, incrementata del 10%.

Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) cosiddetta giornaliera temporanea), si può definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore. Nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 2 e 4 giorni, riferiti alla singola manifestazione, l'utente pagherà la somma forfettaria di 3 euro per i non alimentari e di 6 euro per gli alimentari, indipendentemente dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri. Per le occupazioni di durata superiore l'importo salirà progressivamente nel modo seguente:

- 6 euro per i non alimentari e 12 euro per gli alimentari, nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 5 e 10 giorni;
- 9 euro per i non alimentari e 18 euro per gli alimentari, in caso di occupazione giornaliera temporanea di durata compresa tra 11 e 20 giorni;
- 12 euro per i non alimentari e 24 euro per gli alimentari, se l'occupazione giornaliera temporanea ha una durata superiore a 20 giorni;

il tutto beninteso sempre riferito alla singola manifestazione e prescindendo dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri.

2. UtENZE che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 15 c. 6 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i litri minimi variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria di appartenenza attribuita all'utenza domestica per le utenze non domestiche è pari a 120 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 6.240 litri.

3. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – UtENZE domestiche

Ai sensi dell'art. 17 c. 6 del Regolamento si applicano le seguenti riduzioni:

CODICE E.E.R.	PRODOTTO	euro/kg
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	0.20
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	0.30
20 01 25	Oli e grassi commestibili	0.20
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	0.05
15 01 02	imballaggi in plastica	0.05
15 01 03	imballaggi in legno	0.05
15 01 04	imballaggi metallici	0.05
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	0.05
15 01 06	imballaggi in materiali misti	0.05
15 01 07	imballaggi in vetro	0.05
15 01 08	imballaggi in materia tessile	0.05
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	0.05
20 03 07	rifiuti ingombranti	0.05
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	0.01
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	0.01
20 02 01	sfalci, ramaglie, potature €/Kg	0.05

4. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utENZE domestiche

Ai sensi dell'art.17 c. 7 e c. 8 del Regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. Ai sensi dell'art. 17 c. 7 e c. 9 del Regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta. In entrambi i casi la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 7.680 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 256 conferimenti minimi nel caso di calotta da 30 litri o 192 nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

5. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 18 c. 18 del Regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;
- b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 4.680 litri annuali per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:
 - per case di cura e similari → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per asili e similari → numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per "micro-nidi" → numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per le case famiglia → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 6 c. 6 del Regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

Per le UND che offrono al loro interno un servizio organizzato di nursery la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 600 litri annuali.

Per servizio organizzato si intende uno spazio del locale di adeguate dimensioni e adeguatamente attrezzato con la presenza di almeno un fasciatoio.

Tale servizio dovrà essere adeguatamente documentato, attraverso la presentazione di planimetrie e documentazione fotografica, in sede di richiesta della riduzione.

In caso di cessazione della fornitura del servizio organizzato l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro 30 gg. dalla avvenuta cessazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.

Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuano controlli.

Il Servizio Ambiente del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.

Ad esito della verifica di cui ai punti precedenti il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione del servizio organizzato, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

6. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 17 dal c. 12 al c. 16 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 7.5 % del valore economico della quota variabile di base.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 17 c. 17 e c. 18 del Regolamento si applica la riduzione del 7.5 % del valore economico della quota variabile di base.

7. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell'art. 18 c. 4 del Regolamento, la quota variabile della tariffa è ridotta in termini assoluti di 0.09 € per ogni kg di rifiuto avviato a riciclo (0.09 €/kg) per un quantitativo di rifiuti avviati a riciclo complessivamente non superiore a:

$$1 \times \text{Superficie} \times \text{Kd}$$

dove per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti e Kd è l'indice di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/mq) di ciascuna attività produttiva di cui all'Allegato 3 del Regolamento.

8. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 18 dal c. 5 al c. 9 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 7.5% del valore economico della quota variabile di base. Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 c. 10 e c. 11 del Regolamento si applica la riduzione del 7.5% del valore economico della quota variabile di base.

Limitatamente alle attività agrituristiche insediate fuori dal centro urbano di Ferrara, così come definito da ISTAT, che effettuano il compostaggio individuale previsto all'art.18 la riduzione del valore economico della quota variabile di base è fissata al 30%.

9. Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non alimentari (Legge 147/2013, art. 1 comma 659 lettera e-bis) (Legge 147/2013, art. 1 comma 652) (L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4)

Ai sensi dell'art. 18 c. da 12 a 17 del Regolamento, le seguenti riduzioni sono riconosciute secondo modalità preventivamente definite e promosse in accordo con il Comune:

- per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico;
- per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata.
- Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente definite e promosse con il Comune, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 460/1997 è riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa pari a 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti;
- Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", è applicata una riduzione del 20% del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa;
- Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa.

10. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 20 c. 6 del Regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 70% del valore economico della somma di quota fissa e quota variabile di base.

11. Parti comuni condominiali

Ai sensi dell'art. 9 c. 10 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condominii che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 37 "parti comuni condominiali").